

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (V e IX) .....	<i>Pag.</i>	3
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	4
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	5
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	6
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	14

PAGINA BIANCA

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)  
e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 5 agosto 2008.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
12.05 alle 12.20.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso, su questioni connesse all'emergenza relativa agli incendi boschivi sul territorio nazionale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) . . . . .	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	4

#### AUDIZIONI

*Martedì 5 agosto 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI indi del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA indi del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso.*

#### La seduta comincia alle 12.05.

**Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso, su questioni connesse all'emergenza relativa agli incendi boschivi sul territorio nazionale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mauro LIBÈ (UdC), Agostino GHIGLIA (PdL), Raffaella MARIANI (PD), Alessandro BRATTI (PD), Carlo MONAI (IdV), Angelo CERA (UdC) e Gabriella MONDELLO (PdL).

Il sottosegretario Guido BERTOLASO rende, quindi, ulteriori precisazioni e svolge talune considerazioni conclusive.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 13.10.

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 5 agosto 2008.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

## **IX COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 5 agosto 2008.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
12.20 alle 12.30.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI COMUNITARI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	6
Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. COM(2008)426 def. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	6
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	9
Proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo. COM(2007)650 def. (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	8
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	11
AVVERTENZA .....	8

#### ATTI COMUNITARI

Martedì 5 agosto 2008. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

#### La seduta comincia alle 19.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Gianluca PINI, *presidente*, avverte che, per il gruppo Italia dei Valori, entra a far parte della Commissione il deputato Pino Pisicchio.

**Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.**

**COM(2008)426 def.**

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 31 luglio 2008.

Gianluca PINI, *presidente e relatore*, ricorda che, nella seduta dello scorso 31 luglio aveva formulato una proposta di parere con condizioni; alla luce del dibattito svoltosi in quella sede e tenuto conto delle osservazioni espresse, sottopone ai colleghi la riformulazione della propria proposta di parere, con condizione (*vedi allegato 1*).

Jean Leonard TOUADI (PD) richiama l'importanza dei temi affrontati dal provvedimento, che interviene sul principio di non discriminazione; sottolinea in proposito l'importanza che non vengano in alcun modo lesi i diritti fondamentali dei cittadini.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) rileva come la proposta di direttiva presen-

tata dalla Commissione europea sia molto importante perché va a toccare un argomento, quale è quello della discriminazione tra gli esseri umani, di grande importanza. Il Parlamento è reduce dall'approvazione del disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona che al suo interno contiene importanti misure anche dal punto di vista sociale. Questa proposta di direttiva europea si va a inserire in un quadro di sempre maggiori tutele che fanno comprendere quanto, nonostante i suoi obiettivi limitati istituzionali e in termini di rapporti con i popoli europei, il proseguimento della costruzione dell'«edificio comunitario» rappresenti un obiettivo da perseguire con forza.

Naturalmente lo spirito europeista e la convinzione che l'Unione europea rappresenti sul piano sia normativo che culturale un quadro di garanzie sociali non deve tuttavia far dimenticare una necessità a suo parere ineludibile: avere del tutto chiari dei paletti etici e culturali ben precisi e non negoziabili. In altre parole è bene fare attenzione perché quello standard minimo (e necessario) di protezione contro le discriminazioni sociali o religiose assicurato dalla proposta di direttiva all'esame della Commissione su tutto il territorio comunitario non dia la stura a situazioni eccessive sul piano opposto. Bisogna cioè evitare che la formula: «Standard minimi di tutela contro le discriminazioni» non equivalga alla formula: «Nell'Europa dei diritti tutti hanno il diritto a qualunque cosa».

Fa quindi un esempio concreto riguardante un tema che è stato centrale nel dibattito politico nel corso dell'ultima e poco fortunata legislatura guidata dal governo Prodi: nel famoso (e, sia consentito, fortunatamente naufragato!) disegno di legge governativo sui cosiddetti «Dico» era contenuta una sanatoria di fatto nei confronti degli immigrati clandestini: dichiarando semplicemente di convivere con cittadini italiani da un certo periodo di tempo (come ciò potesse essere verificato essendo gli interessati in clandestinità era un mistero assoluto) essi avrebbero potuto legarsi a questi ultimi con un patto civile

di convivenza e quindi regolarizzare la loro posizione in modo automatico. Fa poi un altro esempio che invece riguarda l'attualità: il «caso Englaro». Sappiamo che in Europa ci sono standard molto diversi in tema di eutanasia e di testamento biologico. Qual è lo standard minimo in tema di tutela della vita e di rispetto della volontà di persone che chiedono ai loro cari di staccare la spina qualora rimanessero in coma? È forse quello dell'Olanda che ammette l'eutanasia in modo integrale?

Si tratta di interrogativi importanti di cui è bene tenere conto. Sottolinea di essere rinfrancato dal leggere, nell'articolo 2, che la proposta di direttiva non ha ripercussioni sulle misure nazionali relative a sicurezza pubblica, ordine pubblico, prevenzione del crimine, tutela della salute e dei diritti e libertà altrui. Come medico e come deputato che fa parte anche della Commissione Affari Sociali, sottolinea l'inciso riguardante la «tutela della salute». Si tratta di un inciso importante perché afferma un principio a suo parere irrinunciabile: cioè che, per quanto l'Europa sia sempre più unita, le istituzioni comunitarie sembrano riconoscere che le singole realtà continentali (che sono complesse coinvolgendo risvolti storici, culturali, religiosi e di tradizione giuridica) non sono tutte omologabili. La sua interpretazione dell'articolo 2 sopra citato è molto restrittiva.

Per queste ragioni, nell'annunciare il proprio orientamento favorevole sui fini e sul contenuto della proposta di direttiva in esame, tiene a sottolineare il suo apprezzamento per il fatto che la bozza di parere in esame contenga: nelle premesse, un chiara sottolineatura dell'importanza primaria dell'articolo 2; nel dispositivo, la richiesta che la Commissione europea, quando emanerà la direttiva, motivi nel preambolo in modo più analitico le motivazioni delle proposte legislative in essa contenute.

Si augura, in conclusione, che ciò avvenga nel senso di sottolineare ulterior-

mente il ruolo delle legislazioni nazionali in temi centrali come quello della tutela della salute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

**Proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo.**

**COM(2007)650 def.**

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, da conto dei contenuti del provvedimento, richiamando la relazione svolta in seno al Comitato permanente per la valutazione dell'attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa e dalla giurisprudenza, riunitosi lo scorso 31 luglio. Anche alla luce del dibattito svoltosi sul provvedimento in tale occasione, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Jean Leonard TOUADI (PD) richiama le sfide epocali – richiamate dal provvedimento in esame – che gruppi criminali lanciano alla democrazia ed evidenzia l'importanza, nell'affrontare tali tematiche, di assicurare un dosaggio equilibrato tra sicurezza e libertà. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI, *presidente*, in qualità di rappresentante del gruppo della Lega Nord preannuncia il voto favorevole del

suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI, *presidente*, sottolinea, in conclusione, l'esigenza che i pareri oggi approvati dalla XIV Commissione siano trasmessi, unitamente ai documenti finali che saranno adottati dalle Commissioni di merito, alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico avviato dal 2006. Ciò contribuirà a superare quelle difficoltà rilevate anche dal Presidente Barroso nella sua audizione del 15 luglio scorso.

Ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005 (legge Stucchi), qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti di atti dell'UE, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di 20 giorni, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare. Rileva, al riguardo, la necessità, anche alla luce di difficoltà emerse nella passata legislatura, di assicurarsi che il Governo sia informato dell'avvio dell'esame della proposta ai fini delle effettiva apposizione delle riserve.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 19.20.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.*



## ALLEGATO 1

**Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)426 def.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata la proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)426);

rilevato che l'esame della proposta si colloca nell'ambito di un esercizio in materia di controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali, promosso dalla Conferenza specializzata negli affari europei e comunitari (COSAC);

sottolineato che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005, qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti di atti dell'UE, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di 20 giorni, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare;

tenuto conto che la proposta è volta a stabilire un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione;

tenuto conto che la base giuridica della proposta, costituita dall'articolo 13, paragrafo 1, del Trattato CE, appare cor-

retta e sufficiente per l'adozione delle misure prospettate dalla proposta stessa;

considerata la proposta conforme al principio di sussidiarietà nonché a quello di proporzionalità per i seguenti motivi:

lo scopo della proposta, alla luce degli elementi forniti dalla sua relazione di accompagnamento nonché nella valutazione di impatto svolta dalla Commissione europea, non sembra essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta, essere meglio realizzato a livello comunitario;

in particolare, che solo una misura comunitaria sembra poter garantire uno standard minimo di protezione contro la discriminazione per motivi di religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale in tutti gli Stati membri;

un atto giuridico comunitario sembra essere meglio in grado di fornire la certezza giuridica dei diritti e degli obblighi degli operatori economici e dei cittadini, anche in caso di spostamento tra uno Stato membro e l'altro;

l'articolo 2 sembra tenere conto adeguatamente conto, ai fini della definizione di discriminazione, delle competenze e delle specificità degli Stati membri, relative, in particolare, alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela

della salute e dei diritti e delle libertà altrui;

ai sensi dell'articolo 3, la proposta non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale;

il medesimo articolo 3 precisa, inoltre, che le questioni inerenti allo stato coniugale o di famiglia, inclusa l'adozione e i diritti alla riproduzione, non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva;

rilevato, tuttavia, che la motivazione della proposta sotto i profili di sussidia-

rietà e proporzionalità riportata nel preambolo non appare chiara, riproducendo una mera clausola di stile,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

inserisca la Commissione di merito nel documento finale un richiamo alla necessità che il Governo, nel corso dell'esame della proposta, assicuri che il dettato della direttiva non sia modificato in modo difforme alla piena applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 della medesima proposta.

## ALLEGATO 2

**Proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2007)650 def.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata la proposta di decisione quadro, che modifica della decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI del 13 giugno 2002, relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2007)650);

sottolineato che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005, qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti di atti dell'UE, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di 20 giorni, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare;

tenuto conto che la proposta di decisione quadro mira ad armonizzare le disposizioni nazionali sulla pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, affinché questi tipi di condotta siano perseguibili, anche se commessi attraverso Internet, in tutto il territorio dell'UE;

rilevato, inoltre, che la proposta mira a garantire che le disposizioni vigenti in materia di pene e sanzioni, responsabilità delle persone giuridiche, giurisdizione e perseguibilità applicabili ai reati di terrorismo si applichino anche a queste ultime forme di comportamento;

considerato che la prevenzione e il contrasto del terrorismo sono considerati

elementi chiave del programma dell'Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea per il periodo 2005-2010, adottato dal Consiglio europeo del 4 novembre 2004;

sottolineato, inoltre, che la proposta di decisione quadro allinea la legislazione dell'Unione europea alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo firmata a Varsavia, il 16 maggio 2005, la quale vincola gli Stati contraenti a considerare reati perseguibili la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici;

tenuto conto che la base giuridica della proposta, costituita dagli articoli 29, 31, paragrafo 1, e 34, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, appare corretta e sufficiente per l'adozione delle misure prospettate dalla proposta stessa;

considerata la proposta conforme al principio di sussidiarietà per i seguenti motivi:

gli Stati membri non sembrano poter realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta in quanto il terrorismo è un fenomeno di portata mondiale e la diffusione di propaganda per la mobilitazione ed il reclutamento nonché di istruzioni e manuali *on-line* ai fini dell'addestramento e della pianificazione di attentati attraverso Internet hanno carattere intrinsecamente internazionale e transfrontaliero;

tanto la politica antiterrorismo quanto la politica contro la cybercriminalità richiedono, per il conseguimento dei rispettivi obiettivi, azioni coordinate da parte degli Stati membri e cooperazione a livello internazionale;

le disparità nel trattamento giuridico tra Stati membri costituiscono un ostacolo alle azioni coordinate necessarie a livello europeo e contrastano la cooperazione a livello internazionale;

una più ampia definizione degli atti terroristici a livello comunitario contribuirebbe ad assicurare una tutela penale supplementare adeguata atta ad impedire che terroristi possano approfittare delle lacune e delle divergenze tra legislazioni nazionali e ad agevolare le attività di contrasto alla criminalità transfrontaliera, rafforzando la posizione dell'UE nelle sedi internazionali;

la proposta di decisione quadro in esame è già stata oggetto di un esercizio di sussidiarietà promosso dalla COSAC, cui hanno partecipato 24 Assemblee parlamentari di 19 Stati membri, tra le quali una soltanto ha considerato la proposta non conforme al principio di sussidiarietà;

rilevato, tuttavia, che la motivazione della proposta sotto i profili di sussidiarietà e proporzionalità, così come riportata nel preambolo, non appare chiara, riproducendo una mera clausola di stile;

sottolineata l'esigenza di precisare che la proposta di decisione quadro non può avere l'effetto di imporre agli Stati membri di prendere misure che siano in contrasto con i principi fondamentali riguardanti la libertà di espressione, in particolare la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, quali risultano dalle tradizioni costituzionali, dalla Carta europea dei diritti fondamentali e dalle norme che disciplinano i diritti e le responsabilità della stampa o di altri mezzi di comunicazione;

considerata, inoltre, la necessità di introdurre nel testo della proposta clausole di salvaguardia equivalenti alle dispo-

sizioni dell'articolo 12 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, al fine di garantire che l'attuazione dell'incriminazione ai sensi della decisione quadro sia proporzionata alla natura e alle circostanze del reato, nel rispetto delle finalità legittime perseguite e della loro necessità nel contesto di una società democratica, escludendo qualunque forma di arbitrarietà o di discriminazione;

considerata altresì l'opportunità di inserire nella proposta di decisione la facoltà degli Stati membri di sanzionare il tentativo di commettere uno dei tre nuovi reati previsti dalla proposta,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provvedano le Commissioni di merito a segnalare nel documento finale la necessità che la Commissione europea adotti, anche nel preambolo dell'atto, una motivazione più specifica e analitica delle proposte legislative da essa presentate sotto i profili di sussidiarietà e di proporzionalità;

*e con le seguenti osservazioni:*

1) valutino le Commissioni di merito se segnalare, nel documento finale, la necessità che il Governo si adoperi affinché nel testo della proposta siano introdotte clausole di salvaguardia equivalenti alle disposizioni dell'articolo 12 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, al fine di precisare che la definizione, l'attuazione e l'esecuzione della criminalizzazione ai sensi della proposta di decisione quadro siano proporzionate alla natura e alle circostanze del reato, nel rispetto delle finalità legittime perseguite e della loro necessità nel contesto di una società democratica;

2) valutino le Commissioni di merito se segnalare, nel documento finale, la necessità che il Governo sostenga l'introduzione di una sanzionabilità opzionale del tentativo di reclutamento e di adde-

stramento, che è esclusa dal testo originario della proposta di decisione quadro ma è oggetto di considerazione in seno al Consiglio;

3) valutino infine le Commissioni di merito se segnalare nel documento finale la necessità che il Governo si adoperi affinché nel testo della proposta in esame sia precisato che essa non può essere in

alcun modo interpretata come intesa a limitare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali quali sono sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e ribaditi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, con particolare riferimento alla libertà di espressione e di associazione nonché, alla libertà di stampa e di espressione in altri mezzi d'informazione.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (V e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 3

### VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

#### AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso, su questioni connesse all'emergenza relativa agli incendi boschivi sul territorio nazionale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 4

### IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 5

### XIV Politiche dell'Unione europea

#### ATTI COMUNITARI:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 6

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. COM(2008)426 def. (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 6

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 9

Proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo. COM(2007)650 def. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) ..... 8

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 11

AVVERTENZA ..... 8

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 0,35

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*16SMC0000490\*